



Allegato “A”

REGIONE MOLISE
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI,
SVILUPPO RURALE

AUTORITÀ DI GESTIONE
COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE - MOLISE 2023-2027

BANDO PUBBLICO
SRD 03 - INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA
DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE

EDIZIONE 2026

SOMMARIO

Sommarrio

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO	4
ARTICOLO 2 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	4
ARTICOLO 3 – FINALITÀ DELL’INTERVENTO	4
ARTICOLO 4 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	5
ARTICOLO 5 – SOGGETTI BENEFICIARI	5
ARTICOLO 6 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	6
ARTICOLO 7 – DOCUMENTI GENERALI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO	8
ARTICOLO 8 – DOCUMENTI SPECIFICI PER L’INVESTIMENTO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO	9
ARTICOLO 9 – AMMISSIBILITÀ DELL’INVESTIMENTO	11
ARTICOLO 10 – COSTI AMMISSIBILI	12
ARTICOLO 11 – COSTI NON AMMISSIBILI	14
ARTICOLO 12 – MASSIMALI DI INVESTIMENTO, INTENSITÀ DELL’AIUTO E REGIME DI AIUTO	16
ARTICOLO 13 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO	18
ARTICOLO 14 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	19
ARTICOLO 15 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	19
ARTICOLO 16 – IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA	20
ARTICOLO 17 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE	20
ARTICOLO 18 – DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	21
ARTICOLO 19 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	22
ARTICOLO 20 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA	23
ARTICOLO 21 – AVVIO E ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE	23
ARTICOLO 22 – VINCOLI DI INALIENABILITÀ E DESTINAZIONE	24
ARTICOLO 23 – TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO	25
ARTICOLO 24 – MOTIVI DI DECADENZA DAL BENEFICIO	25
ARTICOLO 25 – MOTIVI DI REVOCA DEL BENEFICIO	26

ARTICOLO 26 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE	26
ARTICOLO 27 – DISPOSIZIONI FINALI.....	26
ARTICOLO 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
ARTICOLO 29 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....	28
ARTICOLO 30 – DEFINIZIONI	29
ARTICOLO 31 – RIFERIMENTI NORMATIVI	30

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. Il Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Molise prevede l'attivazione dell'intervento SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole, sulla base dei contenuti del Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP) approvato con decisione C(2022) 8645 final della Commissione europea del 2 dicembre 2022, modificato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2026)4735 del 10 luglio 2026 (CCI: 2023IT06AFSP001), pubblicato sul sito della Rete rurale.
2. Per maggiori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento SRD03 del documento CSR sopra citato e ai corrispondenti criteri di selezione, consultabili, rispettivamente, mediante accesso al sito web: <https://www.svilupporuralemolise.it>.

ARTICOLO 2 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. La Regione Molise si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente Bando, in relazione all'entrata in vigore di nuove disposizioni eurounitarie o nazionali, anche al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente Bando, accettano, con la sottoscrizione della stessa, le seguenti condizioni:
 - a) la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione;
 - b) in caso di modifiche o integrazioni del presente Bando, il richiedente è tenuto ad adeguare la domanda mediante le eventuali variazioni necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma;
 - c) le domande non conformi al presente Bando, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non sono prese in considerazione;
 - d) qualora intervengano modifiche del PSP successive all'adozione del presente Bando, queste si intenderanno automaticamente adottate.

ARTICOLO 3 – FINALITÀ DELL'INTERVENTO

1. L'intervento è concepito quale strumento finalizzato ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale sia in termini economici che sociali.
2. L'intervento sostiene gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole e persegue l'obiettivo di concorrere all'incremento del reddito delle famiglie operanti nel settore agricolo nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse. Per attività extra-agricole si intendono le attività e i servizi che un'impresa

agricola può esercitare al fine di salvaguardare e incrementare i livelli di reddito e l'impiego della manodopera aziendale, nonché l'occupazione, avvalendosi delle proprie risorse, senza tuttavia generare produzioni ricomprese nell'Allegato I del Trattato.

3. Sono finanziabili gli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle attività agricole connesse ai sensi dell'art. 2135 del codice civile attraverso i seguenti interventi:

- a) agriturismo, in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale n. 9 del 22 marzo 2010 e ss.mm.ii.;
- b) agricoltura sociale, in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale n. 1 del 18 marzo 2025;
- c) attività educative/didattiche;
- d) trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali, limitatamente a birra, pane, dolci e pasta;
- e) attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche;
- f) selvicoltura, acquacoltura (solo se tali attività vengono esercitate in forma non esclusiva) e manutenzione del verde e del territorio anche tramite la realizzazione di servizi ambientali svolti dall'impresa agricola per la cura di spazi non agricoli.

4. Tutte le tipologie di investimento concorrono al raggiungimento degli obiettivi strategici del PSP Italia 2023-2027 ed in particolare all'OS 2 - Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione e all'OS 8 - Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile. Inoltre rispondono ai fabbisogni regionali di rivitalizzare le aree rurali attraverso opportunità nuove di lavoro e migliorando le condizioni di reddito delle famiglie e concorrono ai risultati di cui agli indicatori R39 e R42.

ARTICOLO 4 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

- 1. La misura si applica nell'“Area D” del territorio della regione Molise.
- 2. La delimitazione dell'“Area D” è definita nel CSR Molise (capitolo 4, paragrafo 4.1.1, intitolato *Definizioni*, alla voce *Aree rurali*).

ARTICOLO 5 – SOGGETTI BENEFICIARI

- 1. I soggetti beneficiari sono: imprenditori agricoli e i coadiuvanti familiari di imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile con l'esclusione degli imprenditori e i loro coadiuvanti familiari, che esercitano esclusivamente attività di acquacoltura e selvicoltura.

ARTICOLO 6 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi agli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole nelle zone rurali.
2. Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve dichiarare, mediante compilazione dell'Allegato 5_Requisiti soggettivi, di:
 - a) essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.;
 - b) essere iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. e titolare di partita IVA con codice di attività agricola ATECO 01. In caso di più sedi, l'unità locale oggetto di investimento deve ricadere nel territorio della regione Molise;
 - c) essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole, con fascicolo aziendale validato al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - d) realizzare l'investimento nell'“Area D” del territorio della Regione Molise di cui al precedente art. 4;
 - e) essere in possesso del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli immobili sui quali effettuare l'investimento con esclusione dei terreni agricoli di estensione minima inferiore a 5.000 metri quadrati, o in caso di aziende agrituristiche, di tre ettari di SAU (cfr. art. 3, comma 5, della legge regionale n. 9/2010 e art. 10, comma 1, del regolamento regionale n. 1/2011). Qualora i terreni e/o i fabbricati non siano posseduti con titolo di proprietà, la disponibilità degli stessi deve essere comprovata mediante la titolarità di diritti reali di godimento derivanti da titolo idoneo regolarmente registrato, con durata compatibile con il periodo di impegno. I fabbricati sui quali effettuare gli investimenti devono essere presenti nella Scheda Fascicolo collegata alla Domanda di sostegno;
 - f) essere in possesso della qualifica o dell'iscrizione ad uno o più dei seguenti Elenchi ed Albi ai sensi delle rispettive leggi regionali disciplinanti tali tipologie di attività: IAP; imprenditori/operatori agrituristiche; operatori di fattoria didattica; imprenditori di fattoria sociale;
 - g) in alternativa al precedente punto f): aver presentato domanda di acquisizione o di iscrizione ai rispettivi elenchi/albi regionali o domanda di aggiornamento del certificato di iscrizione già rilasciato;
 - h) essere in possesso - relativamente ai servizi di agriturismo o fattoria sociale – di apposita autorizzazione pubblica all'esercizio delle attività e/o di una convenzione/intesa tra ente pubblico e impresa agricola finalizzata a definire l'intervento/servizio socio assistenziale e/o didattico da offrire alla popolazione e i rapporti tra impresa agricola ed ente pubblico o, in carenza di questa, allegare alla domanda di sostegno l'impegno dell'istante a richiedere la prescritta autorizzazione o convenzione nonché dichiarazione asseverata del tecnico progettista attestante che a fine intervento gli immobili oggetto di finanziamento presentino i prescritti requisiti tecnico strutturali (localizzazione e caratteristiche funzionali generali – spazi interni ed esterni adeguati) ed igienicosanitari previsti dalla normativa vigente

- i) realizzare il prodotto finito oggetto dell'attività di trasformazione di prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), limitatamente a birra, pane, dolci e pasta, con almeno il 51% della materia prima aziendale derivante dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali;
- j) rientrare nella definizione di microimpresa o piccola impresa, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, che sinteticamente sono così caratterizzate a livello dimensionale:

Tipo	Occupati	Fatturato (*) (milioni di €)	Totale di bilancio (milioni di €)
Piccola impresa	< 50	e ≤ 10	oppure ≤ 10
Microimpresa	< 10	e ≤ 2	oppure ≤ 2
(*) per le imprese in attività che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio viene tenuta in considerazione, ai fini del massimale di fatturato, apposita documentazione fiscale attestante il volume di affari conseguito l'anno precedente la presentazione della domanda			

- k) essere in possesso dell'autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti, rilasciata dal comproprietario nel caso di comproprietà o dal nudo proprietario in caso di usufrutto o dal proprietario nel caso di affitto (qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto, da allegare eventualmente in copia a corredo dell'autorizzazione), al piano aziendale (allegato 4_ autorizzazione agli investimenti);
- l) essere in possesso per lo svolgimento delle attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche dell'abilitazione all'esercizio di agriturismo, di fattoria didattica o di fattoria sociale.

3. Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve impegnarsi, mediante compilazione dell'Allegato 6_Dichiarazione di impegno, a:

- a) sviluppare le attività in coerenza con quanto indicato nel Piano aziendale e conformemente a quanto definito nell'atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe;
- b) mantenere la destinazione d'uso degli investimenti per 5 anni a partire dalla data di pagamento del saldo;
- c) non alienare i beni oggetto di investimento per 5 anni a partire dalla data di pagamento del saldo;
- d) produrre - ai fini della concessione del sostegno - autodichiarazione relativa alla "posizione previdenziale" - sezione Agricoltura (nel caso di soggetto beneficiario già iscritto all'INPS - sezione Agricoltura);
- e) (se ricorre) acquisire entro la data di concessione, qualora non già in possesso, l'iscrizione ad uno o più degli elenchi ed albi dell'agriturismo e/o dell'attività di fattoria didattica e/o di agricoltura sociale o l'aggiornamento del certificato già rilasciato;
- f) (se ricorre) acquisire entro la data di concessione, qualora non già in possesso, l'autorizzazione all'esercizio dell'agriturismo;

- g) (se ricorre) garantire il mantenimento dell'iscrizione nei rispettivi albi/elenchi regionali per tutto il periodo di vincolo degli investimenti;
- h) (se ricorre) aggiornare la scadenza dei contratti di affitto fino a completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione al presente Bando, in presenza di contratti con scadenza inferiore al periodo di impegno.

4. Se all'esito della verifica risultano non sussistere i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo o se l'allegato 6_Dichiarazione di impegno risulta in tutto o in parte non compilato, o compilato erroneamente in termini sostanziali, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione.

5. Se all'esito della verifica risultano sussistere tutti i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, l'Ufficio competente provvede alla verifica dell'Allegato 6_Dichiarazione di impegno. Qualora da tale verifica emerga che il soggetto richiedente non ha assunto gli impegni richiesti ai sensi del comma 3 del presente articolo, l'Ufficio competente notifica al medesimo un motivato provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno.

6. Se all'esito delle verifiche di cui ai precedenti commi 4 e 5, il soggetto richiedente ha i requisiti di cui al comma 2 e ha assunto gli impegni richiesti ai sensi del comma 3, l'Ufficio competente procede alla verifica della ulteriore documentazione allegata alla domanda di sostegno.

ARTICOLO 7 – DOCUMENTI GENERALI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Alla domanda di sostegno, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità, deve essere allegata - a pena di irricevibilità - la seguente documentazione, annoverata su base generale e prevista per tutte le domande di sostegno, a prescindere dalla tipologia di investimento che si intende realizzare:

- a) Piano Aziendale, redatto nella versione di cui all'Allegato 1;
- b) dichiarazione in ordine al rispetto del divieto del doppio finanziamento e delle prescrizioni sul cumulo, resa mediante compilazione dell'Allegato 3;
- c) dichiarazione in ordine all'assenza di cause di esclusione dal bando, resa mediante compilazione dell'Allegato 2;
- d) dichiarazione in ordine ai requisiti di ammissibilità del richiedente di cui all'art. 6, comma 2, resa mediante compilazione dell'Allegato 5;
- e) documentazione fiscale attestante il volume di affari conseguito l'anno precedente la presentazione della domanda per la verifica del requisito di micro e piccola impresa (modello IVA);
- f) dichiarazione di impegno di cui all'art. 6, comma 3, resa mediante compilazione dell'Allegato 6;
- g) (se ricorre) autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal

comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario in caso di usufrutto, o dal proprietario nel caso di affitto (qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto, da allegare eventualmente in copia a corredo dell'autorizzazione), resa mediante compilazione dell'Allegato 4_Autorizzazione agli investimenti da parte dei proprietari degli immobili;

- h) (se ricorre) per le società - diverse dalle società unipersonali - e per le cooperative, oltre alla documentazione prevista ai commi precedenti, è necessario allegare apposito atto dell'organo competente con il quale: 1. si richiamano l'atto costitutivo e/o lo statuto nonché gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza; 2. si approva il Piano Aziendale; 3. si dà mandato al legale rappresentante di presentare la domanda di sostegno e di adempiere a tutti gli oneri consequenziali;
- i) (se ricorre) in relazione al servizio di agrinido, in assenza del possesso di formale autorizzazione pubblica emessa dagli uffici regionali competenti, allegare dichiarazione asseverata del tecnico progettista attestante che a fine intervento gli immobili oggetto di finanziamento presentino i prescritti requisiti tecnico strutturali (localizzazione e caratteristiche funzionali generali – spazi interni ed esterni adeguati) ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

2. Se la documentazione di cui al comma 1 [lettere da a) a i)] risulta mancante - in tutto o in parte - o se gli Allegati risultano in tutto o in parte non compilati, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno.

3. Se alla domanda di sostegno è allegata tutta la documentazione di cui al comma 1 [lettere da a) a i)] e la stessa risulta esaustiva e correttamente compilata, l'Ufficio competente provvede a svolgere la verifica dei requisiti di ammissibilità della spesa.

ARTICOLO 8 – DOCUMENTI SPECIFICI PER L'INVESTIMENTO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Alla domanda di sostegno deve essere allegata - a pena di inammissibilità della spesa di riferimento - unitamente alla documentazione di cui all'art. 7, comma 1, la seguente documentazione, sulla base dell'investimento che si intende realizzare:

a) per l'acquisto di macchine, macchinari, attrezzature, impianti tecnici e tecnologici e beni immateriali, acquisto e posa in opera (o montaggio) di strutture prefabbricate, nonché per determinare il costo di particolari categorie di opere edili, eventualmente non ricomprese nei prezziari:

i. analisi dei prezzi per determinare il costo di strutture prefabbricate o di particolari categorie di opere edili, eventualmente non ricomprese nei prezziari;

ii. n. 3 preventivi di spesa emessi - secondo la procedura informatizzata SIAN - da ditte fornitrici diverse e in concorrenza tra loro, in data non antecedente a 90 giorni rispetto alla data di pubblicazione del presente Bando, per ogni acquisto di macchine, macchinari, attrezzature, impianti tecnici e tecnologici, beni immateriali, acquisto e posa in opera (o montaggio) di strutture prefabbricate, e per determinare il costo di particolari categorie di opere edili eventualmente non ricomprese nei prezziari,

nonché per retribuire prestazioni professionali nell'ambito delle spese generali;

iii. prospetto di raffronto dei preventivi, redatto sulla base dell'Allegato 7, contenente le motivazioni della scelta e sottoscritto da un tecnico qualificato. È possibile produrre un unico preventivo di spesa al ricorrere delle seguenti condizioni: 1. per beni o servizi proposti sul mercato da un singolo offerente: in tale caso è necessaria una dichiarazione asseverata del tecnico progettista in ordine alla oggettiva impossibilità di rilevare sul mercato altre ditte fornitrici concorrenti; 2. in relazione a integrazioni su impianti o attrezzature preesistenti: in tale caso è necessaria una dichiarazione asseverata del tecnico progettista in ordine alla necessità tecnica delle soluzioni da adottare; 3. nel caso in cui ricorrano entrambe le fattispecie è necessaria una dichiarazione asseverata del tecnico progettista in ordine alla oggettiva impossibilità di rilevare altre ditte fornitrici concorrenti e alla necessità tecnica delle soluzioni da adottare. Tutti i preventivi devono contenere in forma chiaramente leggibile: a) la denominazione del sottoscrittore dell'offerta commerciale; b) la data; c) la tipologia del bene, le quantità, le caratteristiche tecniche, il costo unitario (sono esclusi i preventivi "a corpo") e il costo complessivo.

b) Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione e ammodernamento degli immobili e delle sistemazioni esterne:

i. elaborati progettuali pre e post-intervento;

ii. relazione tecnica di progetto;

iii. layout e descrizione dei processi di lavorazione;

iv. computo metrico estimativo, formulato sulla base dei prezzi regionali vigenti alla data di presentazione della DDS;

v. documentazione fotografica che attesti, alla data di presentazione della domanda di sostegno, lo status delle strutture interessate dall'intervento di ristrutturazione;

vi. permesso di costruire, denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), riportanti la destinazione a cui sarà adibito l'investimento interessato e la data di presentazione al Comune; detta documentazione, se non presente in allegato alla domanda di sostegno, deve, in ogni caso, essere prodotta al momento della presentazione della prima domanda di pagamento (anticipo o acconto).

La documentazione sopra elencata (lett. da i a vi) deve essere redatta e sottoscritta dal progettista abilitato ed iscritto agli Ordini e ai Collegi professionali di specifica appartenenza.

c) Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione e ammodernamento degli immobili e delle sistemazioni esterne, già in corso alla data di presentazione della domanda di sostegno, a pena di inammissibilità della spesa, oltre alla documentazione di cui al precedente comma 1, lett. b) è necessario allegare: elaborato grafico delle opere già realizzate; computo metrico redatto dal progettista incaricato, da cui risulti lo stato dei lavori eseguiti e l'importo degli stessi; perizia giurata da cui si evincono e si quantificano le opere da completare.

d) Nel caso in cui le voci di spesa relative agli investimenti di cui al comma 1 lett. b) e c) non siano

rinvenibili nei prezziari regionali aggiornati, è necessario produrre la seguente documentazione: i. analisi dei costi in conformità alla vigente normativa, sottoscritta dallo stesso progettista; ii. almeno 3 preventivi di spesa, emessi secondo la procedura di cui al comma 1, lett. a); iii. prospetto di raffronto dei preventivi, redatto contenente le motivazioni della scelta e sottoscritto da un tecnico qualificato.

e) Per gli interventi di produzione di energia (che non possono eccedere l'autoconsumo aziendale): i. elaborati progettuali con esatta rappresentazione e ubicazione dell'impianto; ii. relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, contenente: 1. stima del fabbisogno aziendale; 2. dimensionamento dell'impianto, che in ogni caso non può eccedere 1MW, rispetto al fabbisogno di autoconsumo aziendale; 3. contributo energetico fornito dalle rinnovabili rispetto al fabbisogno energetico complessivo aziendale; iii. nel caso di investimenti non rinvenibili nel prezzoario, almeno n. 3 preventivi di spesa emessi secondo la procedura su richiamata;

f) per le spese generali collegate agli investimenti, comprensive di spese tecniche per onorari di tecnici incaricati e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, ai fini del rispetto del principio della congruità e della ragionevolezza dei costi, è necessario produrre: i. n. 3 preventivi, redatti in riferimento alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 riportanti in dettaglio le prestazioni richieste dal committente; ii. prospetto riepilogativo degli onorari previsti, redatto sulla base dell'Allegato 7 e sottoscritto dal richiedente.

2. Se alla domanda di sostegno, in base alla tipologia di investimento, non è allegata - in tutto o in parte - la documentazione sopraindicata, viene dichiarata l'inammissibilità della spesa rispetto alla quale è accertata la carenza documentale, con eventuale inammissibilità della Domanda di sostegno.

3. Se alla domanda di sostegno è allegata la documentazione richiesta al comma 1 [lettere da a) a f)], e la stessa risulta conforme alle disposizioni ivi contenute, l'Ufficio competente provvede a verificare l'ammissibilità dell'investimento.

ARTICOLO 9 – AMMISSIBILITÀ DELL'INVESTIMENTO

1. Sono ammessi al sostegno gli investimenti che:

- a) perseguono le finalità specifiche dell'intervento SRD03 esplicitate all'art. 3 del Bando;
- b) sono realizzati - a pena di inammissibilità della domanda - nell'“Area D” del territorio della Regione Molise di cui al precedente art. 4;
- c) rispettano - a pena di inammissibilità della domanda - la soglia minima di € 20.000,00 di spesa ammissibile;
- d) rispettano la soglia massima di € 400.000,00 di spesa ammissibile.

2. Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata di un Piano Aziendale, secondo il modello di cui all'Allegato 1 al presente Bando, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

3. Il Piano Aziendale deve fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il

raggiungimento delle finalità dell'intervento e, pertanto, deve rappresentare la situazione iniziale aziendale, gli obiettivi per lo sviluppo delle attività di diversificazione, le informazioni necessarie per la valutazione e selezione della Domanda di sostegno.

4. Il Piano Aziendale, sottoscritto dal richiedente e dal tecnico compilatore, deve essere trasmesso, unitamente alla domanda di sostegno rilasciata nel sistema SIAN secondo le modalità previste dal bando.

5. L'attuazione del Piano Aziendale deve avere inizio entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione e deve concludersi entro 12 mesi, o 24 mesi in caso di interventi sulle strutture, dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

6. Se il Piano Aziendale rappresenta tutti i contenuti richiesti, la domanda di sostegno è dichiarata ammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a verificare che: i. le voci di spesa rientrino tra i costi ammissibili di cui all'art. 10; ii non sussistano le condizioni di inammissibilità dei costi di cui all'art. 11; iii l'investimento sia riconducibile alle tipologie di attività extra-agricole di cui al presente bando.

7. Se all'esito della verifica di cui al comma 6, l'Ufficio competente riscontra costi di investimento non ammissibili ai sensi dell'art. 11, la rispettiva voce di spesa è dichiarata inammissibile; l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di esclusione parziale e totale della spesa.

ARTICOLO 10 – COSTI AMMISSIBILI

1. In relazione all'esercizio dell'agriturismo e/o dell'attività di fattoria didattica e/o di agriturismo e/o di agricoltura sociale sono ammissibili i seguenti investimenti:

- a) opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti da destinare all'attività agrituristica, di fattoria didattica, di agriturismo, di agricoltura sociale, nel rispetto dei limiti disposti dalle rispettive norme di settore (accoglienza in camere e/o in unità abitative, somministrazione alimenti e bevande, fattoria didattica, attività ricreative/culturali, attività e servizi complementari), riconducibili esclusivamente agli interventi di manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia; gli ampliamenti, se consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, sono ammessi nel limite massimo del 15% rispetto alle volumetrie aziendali presenti e da destinare esclusivamente all'adeguamento igienico-sanitario e alla realizzazione di servizi accessori. Per servizi accessori si intendono locali di servizio (spogliatoi, ripostigli, disimpegni e altri locali senza permanenza fissa di persone) o spazi tecnici per attrezzature ed impiantistica (locali caldaia, condizionamento, trattamento acque ed altre attrezzature e impianti);
- b) realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico, idrosanitario, elettrico etc.) in immobili aziendali esistenti da destinare all'attività agrituristica, di fattoria didattica, di agriturismo, di agricoltura sociale, preferibilmente attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili; unitamente agli investimenti per la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (solare, eolico ecc.) è possibile prevedere l'acquisto di accumulatore elettrico o del sistema di accumulo dell'energia elettrica;

- c) sistemazione e messa in sicurezza di percorsi e aree esterne contigue agli immobili oggetto di intervento e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto di sostegno;
- d) sistemazioni di aree esterne da destinare all'attività agrituristica di agricamping, infrastrutture di servizio comprese quelle elettriche, idriche nonché ogni impiantistica necessaria; recupero dei fabbricati aziendali esistenti da destinare a servizi igienici;
- e) realizzazione di percorsi didattici/sportivi/escursionistici/ricreativi all'interno dell'azienda agricola fruibili ai fini dell'attività agrituristica, di fattoria didattica, di agriturismo, di agricoltura sociale, nel rispetto di limiti e tipologie disposti dalle rispettive norme di settore;
- f) limitatamente alle imprese agrituristiche e alle fattorie sociali sono ammissibili le realizzazioni di: campo tiro con l'arco, campo bocce, campo da tennis, campo polivalente, piscina, maneggio di dimensioni non superiori a 1.500 m², laghetto per pesca sportiva, aree benessere, che devono essere connesse e dimensionate all'attività agrituristica e/o di fattoria sociale esercitata dall'azienda nel rispetto dei limiti indicati dalle vigenti rispettive normative;
- g) limitatamente alle fattorie didattiche e alle fattorie sociali sono ammissibili gli acquisti di apparecchi audio-video, destinati ad attrezzare aule;
- h) acquisto di arredi, dotazioni ed attrezzature inventariabili necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto di sostegno, compresa la segnaletica necessaria;
- i) acquisto di attrezzature informatiche, applicazioni e programmi informatici, finalizzati all'adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione (ITC/TIC) e del commercio elettronico dell'offerta agrituristica e dei prodotti non agricoli, compresa la predisposizione di siti aziendali funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto di sostegno, con esclusione dei costi di manutenzione e gestione;
- j) spese generali collegate agli investimenti, comprensive di spese tecniche per onorari di tecnici incaricati e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammissibili nel limite massimo del 4%. Le spese generali, qualora connesse alle opere edili soggette a permesso di costruire o provvedimento analogo, sono riconoscibili nel limite massimo del 10% della spesa ammissibile riferita a tali opere specifiche, al netto dell'importo relativo alle stesse spese tecniche.

2. In relazione all'esercizio di piccole attività di tipo artigianale, sono ammissibili investimenti per la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali, limitatamente a birra, pane, dolci e pasta. Tali investimenti sono ammissibili nei limiti di cui alle vigenti norme in materia di "Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'art. 32, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi" e a condizione che la materia prima sia prodotta per almeno il 51% nella propria azienda e che gli impianti siano correttamente dimensionati rispetto al quantitativo complessivo di materia prima da trasformare. Nello specifico, gli investimenti ammissibili sono:

- a) interventi di recupero, ristrutturazione, ampliamento dei fabbricati aziendali esistenti e realizzazione di costruzioni *ex novo* per laboratori e punti vendita aziendali.

- b) acquisto di macchinari, attrezzature ed impianti, necessari e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto di sostegno.
- c) acquisto di attrezzature informatiche, applicazioni e programmi informatici, finalizzati all'adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione (ITC/TIC) e del commercio elettronico dei prodotti non agricoli, compresa la predisposizione di siti aziendali funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto di sostegno, con esclusione dei costi di manutenzione e gestione.
- d) Spese generali collegate agli investimenti, comprensive di spese tecniche per onorari di tecnici incaricati e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammissibili nel limite massimo del 4%. Le spese generali, qualora connesse alle opere edili soggette a permesso di costruire o provvedimento analogo, sono riconoscibili nel limite massimo del 10% della spesa ammissibile riferita a tali opere specifiche, al netto dell'importo relativo alle stesse spese tecniche.

3. In relazione alle attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche, sono ammissibili i seguenti investimenti:

- a) opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti, senza ampliamenti, per l'allestimento di strutture museali dedicate al mondo rurale, per la creazione di laboratori da destinarsi ad attività artigianali non agricole legate alle tradizioni rurali del territorio (ad es. lavorazione di vimini, legno, ceramica, lana e tessuti, etc.), acquisto di macchinari e attrezzature per lo svolgimento di tali attività, nonché recupero di manufatti preesistenti di valore testimoniale della tradizione rurale;
- b) realizzazione, all'interno dell'azienda agricola, di orti botanici, di percorsi didattici/sportivi/escursionistici/ricreativi, strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività di valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche ed oggetto di sostegno.

4. In relazione alle attività di selvicoltura, acquacoltura (da non svolgersi in maniera esclusiva né prevalente) e manutenzione del verde e del territorio anche tramite la realizzazione di servizi ambientali svolti dall'impresa agricola per la cura di spazi non agricoli sono ammissibili le relative spese per le imprese agricole che, fatta salva la prevalenza dell'attività agricola, svolgono o intendono fornire servizi ambientali per la cura e manutenzione di spazi non agricoli, quali pulizia stradale e sgombero di neve dalla viabilità pubblica e privata, mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola. In relazione ai servizi ambientali per la cura e manutenzione di spazi non agricoli sono ammissibili gli investimenti relativi all'acquisto di:

- a) frese sgombero neve o spargisale, omologati per trattrici agricole;
- b) vomeri o lame sgombera neve e relative centraline di comando, omologate per trattrici agricole;
- c) spazzolatrici stradali aspiranti;
- d) spazzolatrici a rullo, omologate per trattrici agricole.

ARTICOLO 11 – COSTI NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammesse spese afferenti agli investimenti/interventi di seguito riportati:

- a) acquisto di terreni e di fabbricati;
- b) costruzione di nuovi edifici con eccezione di quanto previsto per l'esercizio di piccole attività di tipo artigianale di cui all'art. 10, comma 2;
- c) ampliamenti difformi da quelli ammissibili di cui all'art. 10 comma 1, lett. a) e f);
- d) acquisto di impianti, macchine, macchinari ed attrezzature usate (comprese le attrezzature per i punti vendita aziendali);
- e) acquisto di diritti di produzione agricola, diritti all'aiuto;
- f) acquisto di animali, piante annuali e la loro messa a dimora;
- g) opere e attrezzature relative allo svolgimento di attività agricole;
- h) opere e attrezzature finalizzate alla realizzazione di prodotti e servizi compresi nell'Allegato I del TFUE;
- i) interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo privato, compresa la costruzione di nuove abitazioni ed accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche etc.) ed acquisto di relativi arredi;
- j) realizzazione di strutture prefabbricate da destinarsi ad alloggio e ristorazione: bungalow e casette in legno;
- k) opere di manutenzione ordinaria;
- l) fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro, prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia e contributi in natura;
- m) interventi su strade interpoderali e realizzazione di recinzioni per uso esclusivamente agricolo e/o non strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto di sostegno;
- n) acquisti relativi a materiali di consumo, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: piccoli attrezzi, guanti da lavoro, chiodi/viti, pennelli, nastro adesivo, reagenti chimici, bombole di azoto, di CO₂ e altri gas;
- o) acquisti di apparecchi audio-video, se non espressamente destinati ad attrezzare aule per le Fattorie didattiche e Agricoltura sociale, giustificate nel progetto;
- p) acquisto di teleria da cucina e biancheria in genere, comprese lenzuola, coperte, cuscini, asciugamani, tendaggi, posateria e stoviglieria;
- q) acquisto di quadri, stampe, riproduzioni in genere, soprammobili, nonché oggetti di arredo non strettamente connessi con l'attività oggetto di sostegno;
- r) acquisto di veicoli targati o targabili per trasporto persone e/o cose, anche se ad uso promiscuo, fatta eccezione per biciclette e per carrozzine fuoristrada per consentire escursioni a persone con disabilità motorie;
- s) interventi per l'irrigazione;

- t) investimenti i cui pagamenti siano stati effettuati anteriormente la data di presentazione della domanda;
- u) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità del presente Intervento;
- v) acquisti in leasing;
- w) investimenti allocati in territori extra regionali;
- x) interventi previsti da altre misure del CSR;
- y) interessi passivi;
- z) spese bancarie e legali;
- aa) imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa: - non sia effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario; - non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
- bb) IRAP a meno che la base imponibile sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

ARTICOLO 12 – MASSIMALI DI INVESTIMENTO, INTENSITÀ DELL'AIUTO E REGIME DI AIUTO

1. Il totale degli investimenti previsti dal Piano Aziendale (Allegato 1_Piano Aziendale) è compreso tra un importo minimo di € 20.000,00 e un importo massimo di € 400.000,00. Non sono ammesse domande di aiuto con una spesa richiesta o determinata in sede di istruttoria di ammissibilità inferiore al suddetto importo minimo. Le domande con proposte progettuali di importo superiore a euro 400.000,00 possono essere comunque finanziate ed il contributo concedibile è calcolato sulla spesa massima ammissibile di euro 400.000,00.
2. Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un sostegno sotto forma di contributo in conto capitale. L'intensità del sostegno è fissata nella percentuale del 50% del valore degli investimenti riconosciuti ammissibili.
3. Il regime di aiuto è attuato in conformità al Reg. (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis".
4. L'importo potenziale complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario, inteso come impresa unica, non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi (art. 3, comma 3, del Reg. 2023/2831).

5. È pertanto assicurato il rispetto di quanto previsto dal citato Reg. (UE) 2023/2831 ed in particolare: gli aiuti di cui al presente bando sono concessi sotto forma di sovvenzioni e sono dunque trasparenti ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2831; è assicurato il rispetto del cumulo di cui all'art. 6 del Reg. (UE) 2023/2831; ai sensi della Legge n. 234/2012 l'importo concesso, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, è registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

6. Ai fini di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2023/2831, qualora la concessione dell'aiuto di cui al presente Bando comporti il superamento del massimale, nessun aiuto può essere concesso. Pertanto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della Domanda di sostegno ai sensi dall'art. 3, comma 7, del Regolamento (UE) n. 2023/2831.

7. Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati o meno effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda; in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029. Relativamente alle spese generali, sostenibili prima della presentazione della domanda di sostegno o dopo la presentazione della stessa, ma prima della concessione, quindi prima dell'assegnazione del CUP, devono comunque assicurare la tracciabilità di tutti i documenti di spesa e di pagamento e riportare la dicitura "Fondo FEASR – CSR Regione Molise 2023-2027, Intervento SRD03" nonché il numero Sian della domanda di sostegno a cui la spesa è correlata, laddove già disponibile.

8. Coerentemente con quanto stabilito al par. 4.7.3 PSP PAC 2023-27: le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a) l'Autorità di Gestione predispone l'effettuazione di verifiche incrociate dei requisiti di ammissibilità o di selezione dei contributi erogati su sistemi informativi di gestione e controllo delle domande di sostegno e di pagamento sui vari fondi unionali. Se del caso si effettueranno anche verifiche istruttorie puntuali, anche presso altre amministrazioni;
- b) a titolo del FEASR nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- c) tuttavia, nei casi di cui alla lettera b), non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Un'operazione o una spesa cofinanziata dal FEASR possono ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115. L'Autorità di gestione attiva gli strumenti disponibili (es. accesso a banche dati, controllo documenti contabili ecc.) atti a

verificare l'assenza del doppio finanziamento e il non superamento dei limiti di cumulo. Agli aiuti che si configurano come Aiuti di Stato (inclusi gli aiuti "de minimis") si applicano, inoltre, le regole di cumulo individuate dai pertinenti Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato, Regolamenti per l'esenzione dalla notifica, o regolamenti "de minimis".

9. I richiedenti sono tenuti a compilare la dichiarazione di cui all'Allegato 3_Doppio finanziamento al presente bando, la cui assenza determina l'inammissibilità della domanda di sostegno e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare motivato provvedimento di archiviazione.

ARTICOLO 13 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO

1. Sono escluse dalla partecipazione al presente Bando le imprese richiedenti che si trovino in una o più delle seguenti condizioni:

- a) siano destinatarie, ai sensi di quanto previsto dal capitolo 4, par. 4.7.3, punto 6 del PSP "Disposizioni comuni in materia di aiuti di stato", di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- b) siano sottoposte a procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
- c) abbiano conferito incarichi professionali a soggetti che si trovino in situazioni di incompatibilità indicate dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001, nonché dei soggetti di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013;
- d) risultino inaffidabili. Sono considerati inaffidabili i soggetti nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione dello sviluppo rurale o nell'attuale, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con conseguente revoca degli aiuti e recupero delle somme indebitamente percepite, senza che sia intervenuta la loro completa restituzione. Non è considerato inaffidabile il soggetto nei cui confronti la procedura di revoca sia stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

2. I soggetti richiedenti il sostegno devono dichiarare, mediante compilazione dell'Allegato 2_Cause di esclusione, di non trovarsi in una o più condizioni di cui al precedente comma 1. Tali condizioni sono verificate sulla base delle autocertificazioni rese nell'Allegato 2 e accertate dagli uffici regionali preliminarmente all'emanazione del provvedimento di concessione.

3. Se all'esito della verifica in ordine alla compilazione dell'Allegato 2_Cause di esclusione, lo stesso risulta in tutto o in parte non compilato o compilato erroneamente in termini sostanziali, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno.

ARTICOLO 14 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda deve essere presentata per via telematica sul portale SIAN, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), unitamente agli allegati.
2. Prima di compilare la domanda sul SIAN è necessario costituire il Fascicolo Aziendale (di cui al D.P.R. n. 503/99), ovvero aggiornarlo e validarlo.
3. In relazione alla natura dematerializzata del bando, prima del rilascio della domanda, è necessario che l'istante richieda ad AGEA l'abilitazione alla firma con codice OTP (One Time Password) e i soggetti abilitati alla compilazione delle domande (CAA o libero professionista) si accreditino sul sistema SIAN e richiedano il PIN statico.
4. Le modalità di richiesta e utilizzo dei meccanismi di firma digitale con codice OTP e PIN statico sono state definite da Agea. Per la compilazione e la trasmissione (rilascio) delle domande online si rimanda invece al Manuale Utente scaricabile nell'area riservata del portale SIAN, accessibile ai soli utenti in possesso di credenziali di accesso al sistema.
5. La domanda deve essere completata dai seguenti allegati:
 - a. documenti e dichiarazioni del richiedente, previsti dagli artt. 6 e 7 del presente bando, debitamente compilati in tutte le loro parti;
 - b. Piano Aziendale (P.A.) completo di tutti gli elementi previsti nell'allegato al presente bando;
 - c. elaborati progettuali di supporto al Piano Aziendale (P.A.).
6. La documentazione di cui al comma precedente, in sede di compilazione della domanda, deve essere caricata sul portale SIAN in un unico file compresso (zip/rar/7-p) nella sezione Documentazione allegata in corrispondenza dell'unica voce "Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica". I singoli file archiviati nel file compresso allegato devono essere in formato pdf.
7. Non è previsto alcun invio alla Regione Molise.
8. Il beneficiario deve sottoscrivere la domanda mediante firma digitale con codice OTP rilasciato da AGEA, mentre il CAA o il libero professionista deve apporre la propria firma digitale utilizzando il PIN statico ottenuto come utente accreditato e autorizzato a operare sul SIAN.

ARTICOLO 15 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sull'Albo Pretorio della Regione Molise e non oltre il novantesimo giorno.
2. Non è consentita la presentazione di più di una domanda di aiuto da parte di una stessa impresa a valere sulla medesima fase. Inoltre, non è possibile la presentazione di una nuova domanda da parte di un beneficiario che ha in corso la realizzazione di un intervento oggetto di finanziamento a valere sulla stessa misura/bando.

ARTICOLO 16 – IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA

1. La domanda di sostegno è considerata irricevibile al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a. presentazione oltre i termini previsti dal comma 1 del precedente art. 15;
- b. assenza del Piano Aziendale o dei documenti/dichiarazioni previsti dall'art. 7 del presente bando.

ARTICOLO 17 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Il sostegno è concesso esclusivamente ai progetti che raggiungono un punteggio minimo di 50 punti. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, secondo i seguenti criteri di selezione:

Principio che guida il criterio	Criterio	Punteggio attribuito	Punteggio massimo
Tipologia del beneficiario	Soggetto richiedente o legale rappresentante rientrante nella definizione del PSNP di giovane agricoltore	5	10
	Soggetto richiedente o legale rappresentante donna	5	
	Attestati di formazione inerenti alla Tipologia di funzione creata/sviluppata con l'intervento	5	
Localizzazione geografica	Area montana	5	10
	Area natura 2000	5	
	Area non montana	3	
	Comuni con popolazione < di 5000 abitanti	5	
	Comuni con popolazione > di 5000 abitanti	3	
Tipologia di funzione creata/sviluppata con l'intervento	sviluppo di attività volte alla sostenibilità ambientale	5	20
	sviluppo di attività volte a servizi alla persona (agrinido/agriasilo, fattorie didattiche, assistenza ad anziani, ecc)	8	
	Introduzione/ampliamento delle attività principali di ospitalità e/o somministrazione di pasti e bevande: ristorazione, alloggio, agricamping e degustazione	8	
	Allestimento di laboratori artigianali volti al recupero di attività artigianali legate alla cultura e alla tradizione rurale e contadina con esclusione della trasformazione /lavorazione di prodotti ricompresi nell'allegato I del Trattato dell'UE	15	
	allestimento di uno spaccio di vendita dei prodotti aziendali non ricompresi nell'allegato I del Trattato dell'UE	10	
	Presenza di accordi o convenzioni con istituzioni, associazioni e strutture socio-sanitarie o che si occupano di inserimento e/o di recupero di soggetti svantaggiati	10	
Partecipazione a regimi di qualità di processo	possessione delle certificazioni di produzione Biologica	15	20
	possessione delle certificazioni di produzione DOP	10	

Principio che guida il criterio	Criterio	Punteggio attribuito	Punteggio massimo
e/o di prodotto regolamentati	possesto delle certificazioni di produzione IGP	5	
Tipologia di investimenti	Presenza di investimenti orientati al risparmio energetico	5	15
	Presenza di investimenti in ICT	10	
	Progetti che finalizzano alla diversificazione, ristrutturandolo anche parzialmente, un immobile di elevato pregio tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. oppure riconosciuto di valore storico o architettonico o culturale o testimoniale, mediante gli strumenti di pianificazione urbanistica	10	
	Interventi di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente che non prevedono ampliamenti volumetrici	10	
	Cantierabilità del progetto	10	
Dimensione economica aziendale	PST compreso tra € 15.000 e € 20.000 nelle aree montane e € 20.000 e € 25.000 per le altre aree	10	15
	PST compreso tra € 20.001 e € 45.000 nelle aree montane e tra € 25.001 e € 50.000 per le altre aree	15	
	PST oltre € 45.000 nelle aree montane e oltre € 50.000 per le altre aree	8	
Qualificazione sociale dell'impresa	Progetti presentati da Fattorie sociali	5	10
	Progetti presentati da agriturismi	5	
	Progetti presentati da aziende ad indirizzo zootecnico	5	
	Progetti presentati da aziende che fanno anche trasformazione dei prodotti aziendali	10	
	Partecipazione a progetti collettivi finalizzati all'uso delle ICT	5	

ARTICOLO 18 – DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Si riportano di seguito le definizioni delle modalità di attribuzione dei punteggi previsti dal precedente art. 17:

- a) Tipologia di beneficiario: il punteggio è attribuibile se il sottoscrittore della domanda è un giovane agricoltore o una donna oppure se sono presenti attestati formativi inerenti alle attività previste dal bando. In caso di domande presentate da persone giuridiche il requisito è riferito al socio con funzioni di rappresentante legale che sottoscrive la domanda, così come rilevabile dalla visura camerale. I punteggi sono cumulabili fino al massimale previsto per il criterio.
- b) Localizzazione degli interventi: il punteggio sarà attribuito a quelle iniziative che prevedono investimenti localizzati nelle aree di cui al criterio di riferimento; nei casi in cui l'investimento non è localizzabile ma è funzionale all'intera azienda, esso sarà attribuito solo se la superficie aziendale prevalente ricade nelle aree di cui al criterio di riferimento. Con riferimento alla popolazione sarà

presa in considerazione quella ISTAT dell'ultimo censimento. I punteggi sono cumulabili fino al massimale previsto per il criterio.

- c) Tipologia di funzione creata/sviluppata con l'intervento: il punteggio viene attribuito solamente se verificata la condizione prevista dal criterio con riferimento alla funzione creata/sviluppata con l'intervento. Il riscontro sarà effettuato dall'analisi dettagliata del piano Aziendale allegato alla domanda di sostegno. I punteggi sono cumulabili fino al massimale previsto per il criterio.
 - d) Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati: il punteggio viene attribuito solamente se verificata la condizione prevista dal criterio con riferimento ai regimi di qualità presenti. Il riscontro sarà attuato verificando la presenza delle relative certificazioni di qualità allegate dall'azienda alla domanda di sostegno ed indicate nel piano aziendale. I punteggi sono cumulabili fino al massimale previsto per il criterio.
 - e) Tipologia di investimenti: il punteggio viene attribuito solamente se verificata la condizione prevista dal criterio con riferimento alla tipologia degli investimenti. La verifica sarà attuata esaminando il piano aziendale allegato alla domanda di sostegno dal quale devono emergere elementi chiari ed inequivocabili che consentono di attribuire il punteggio rispetto al criterio di riferimento. Inoltre, con riferimento alla cantierabilità il punteggio sarà attribuito laddove il progetto sia ritenuto cantierabile cioè quando presenti tutte le autorizzazioni, permessi, pareri o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'attuazione degli interventi programmati. Tali documenti devono essere presenti ed allegati alla domanda di sostegno. I punteggi sono cumulabili fino al massimale previsto per il criterio.
 - f) Dimensione economica. Il punteggio viene attribuito solamente se verificata la condizione prevista dal criterio con riferimento alla dimensione economica. Essa viene definita sulla base della PST riscontrabile dal fascicolo aziendale allegato mediante la compilazione dell'Allegato 8. I punteggi non sono cumulabili.
 - g) Qualificazione sociale dell'impresa: il punteggio viene attribuito solamente in presenza delle condizioni previste dal criterio. La verifica viene rispetto alla tipologia del soggetto beneficiario e al Piano Aziendale presentato. I punteggi non sono cumulabili.
2. L'attribuzione del punteggio sarà effettuata in fase istruttoria dalla commissione/istruttore incaricata/o della valutazione.
3. In caso di parità di punteggio, è collocato in posizione superiore in graduatoria il candidato agricoltore di minore età anagrafica.
4. L'Ufficio competente non riconosce alcun punteggio per i criteri non documentati o per punteggi non auto-attribuiti.
5. La richiesta di rettifica del punteggio di autovalutazione è ammessa solo in caso di errori palesi e, qualora avvenga successivamente alla chiusura del bando, il richiedente deve provvedere entro il termine di 30 giorni dalla chiusura del bando.

ARTICOLO 19 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati euro 4 MIO provenienti dall'intervento SRD 03. La Regione si riserva la possibilità di modificare tali valori in

aumento o diminuzione a seguito di modifiche del programma o dei regolamenti di riferimento in particolare quelli relativi alla transizione nella nuova fase di programmazione.

ARTICOLO 20 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

1. Per l'intervento SRD 03, i soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione degli acquisti o dei lavori programmati entro il periodo assegnato per la realizzazione stessa, debbono presentare domanda di pagamento finale e la specifica documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.
2. Le domande di pagamento vanno inserite sul portale Sian, secondo le procedure fornite dall'organismo Pagatore AGEA e presenti nel Manuale operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica CSR Molise 2023-2027. Nel caso di domande di anticipo devono fornire una garanzia fideiussoria secondo le modalità previste dall'OP AGEA.
3. Per la rendicontazione della spesa il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
 - a. relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento globale dell'azienda, firmata da un tecnico abilitato;
 - b. copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento (bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili). Le fatture devono riportare il CUP e i riferimenti al decreto di concessione sottoscritto ed alla domanda di sostegno;
 - c. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
 - d. dichiarazione liberatoria del fornitore;
 - e. certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
 - f. autorizzazione sanitaria (ove previsto);
 - g. contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
 - h. certificati di conformità dei macchinari acquistati;
 - i. documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati.

ARTICOLO 21 – AVVIO E ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

1. Il Piano Aziendale deve essere avviato entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione. L'intervento può essere avviato dalla data di presentazione della domanda di sostegno, fatta eccezione per le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda; in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari

antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023. Non rientrano tra le spese eleggibili le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di ogni documentazione utile a comprovare l'avvio di almeno una delle attività previste nel Piano Aziendale. L'avvio dei lavori è documentato attraverso una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., supportata da almeno uno dei documenti di seguito indicati e da copia fotostatica fronte-retro del documento di identità del richiedente in corso di validità: a) fatture di acquisto o documenti di trasporto (DDT) e relativi documenti di pagamento; b) caparra confirmatoria; c) contratto di fornitura; d) registrazione di eventuali contratti di affitto, di acquisto o di compromesso di acquisto.

3. Il beneficiario deve concludere l'attuazione degli investimenti entro 12 mesi o 24 mesi in caso di interventi sulle strutture, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione dei benefici.

4. Per il controllo della corretta attuazione del Piano Aziendale, il beneficiario è obbligato a conservare e a tenere a disposizione tutta la documentazione amministrativa e contabile probante la realizzazione delle attività previste nel Piano, per almeno dieci anni dalla erogazione del saldo.

5. La documentazione di cui al precedente comma 5 dovrà essere conservata, nel caso di contenzioso, per il tempo necessario alla definizione del relativo procedimento anche se superiore a dieci anni dalla erogazione del saldo dell'aiuto.

ARTICOLO 22 – VINCOLI DI INALIENABILITÀ E DESTINAZIONE

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di “periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d'uso” nel periodo durante il quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato.

2. Il beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi di non alienabilità e di destinazione d'uso dei beni finanziati per l'intero periodo di vincolo degli investimenti;

3. Per tutta la durata del periodo il beneficiario assume l'impegno di non variare la destinazione d'uso e non alienare i beni oggetto di aiuto, salvo la sostituzione con altro bene di almeno pari caratteristiche preventivamente autorizzata dall'Amministrazione regionale.

4. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito produttivo ubicato nella stessa Regione ed appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo indicandone espressamente le motivazioni: l'Amministrazione rilascia il consenso all'operazione, entro 30 gg dalla ricezione della richiesta, previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni che hanno consentito la concessione del finanziamento.

ARTICOLO 23 – TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO

1. In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua.
2. Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.
3. Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità che fanno decadere totalmente o parzialmente la domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni: a) inadempienza imputabile al soggetto subentrante: il subentrante è tenuto a restituire il contributo già erogato, anche per il periodo antecedente al subentro; b) inadempienza, rilevata dopo il cambio del beneficiario, imputabile al soggetto cedente: il cedente è tenuto a restituire il contributo erogato.
4. Il beneficiario è tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute alla Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.

ARTICOLO 24 – MOTIVI DI DECADENZA DAL BENEFICIO

1. Costituiscono sempre motivo di decadenza dal beneficio: a) mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli; b) perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione; c) mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi; d) mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa, fatti salvi i casi di economia di spesa per progetti interamene realizzati; e) decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività; f) decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'intervento; g) mancata realizzazione dell'intervento; h) esito sfavorevole della procedura di rilascio della certificazione "antimafia"; i) accertamento, da parte della struttura competente, di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo; l) rinuncia da parte del beneficiario; m) rifiuto del soggetto beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, ad esclusione dei casi previsti dall'art. 59, comma 5, del Reg. (UE) 2021/2116.
2. Il provvedimento di decadenza comporta la restituzione dell'eventuale importo indebitamente percepito dal soggetto beneficiario.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a restituire all'Organismo Pagatore gli importi indebitamente percepiti entro 30 giorni dalla notifica della relativa richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione entro il termine assegnato, l'Organismo Pagatore provvede al recupero coattivo del credito.
4. Nell'ipotesi di rinuncia da parte del beneficiario, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, in quanto la rinuncia costituisce un'istanza proveniente dal beneficiario medesimo.

ARTICOLO 25 – MOTIVI DI REVOCA DEL BENEFICIO

1. Costituiscono sempre motivo di revoca del beneficio: a) avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi; b) accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini della concessione o dell'erogazione del contributo; c) mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dall'atto di concessione del contributo; d) eventuali informazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in errore; e) il sostanziale mutamento della situazione di fatto; f) circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previste, pur con la dovuta diligenza, di cui all'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni assunti.
2. La revoca totale o parziale del sostegno può essere adottata a seguito: a) delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'O.P. AGEA, dai servizi ministeriali o comunitari, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti; b) seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
3. La revoca del sostegno comporta il recupero di eventuali somme già erogate.
4. Non comporta il recupero delle somme già erogate la revoca determinata dalle circostanze di cui al comma 1, lettera f).
5. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.
6. Il soggetto beneficiario è tenuto a restituire all'Organismo Pagatore gli importi indebitamente percepiti entro 30 giorni dalla notifica della relativa richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione entro il termine assegnato, l'Organismo Pagatore provvede al recupero coattivo del credito.

ARTICOLO 26 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE

1. Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia ai documenti specifici predisposti dall'Amministrazione in cui sono definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l'erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori (compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti connessi al trattamento ed alla gestione delle domande di aiuto. Rientrano tra questi documenti quelli predisposti dall'ADG nazionale del PSP Italia 2023-2027.

ARTICOLO 27 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente avviso ed in particolare per le proroghe, varianti, cause di forza maggiore, errori palesi e altro si rinvia al "Manuale delle disposizioni attuative e procedurali generali per

gli interventi di sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise, approvato con determinazione dirigenziale n. 7502 del 10/12/2025.

2. La delega da parte del richiedente, ovvero il legale rappresentante, al professionista in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN per la compilazione e il rilascio del MUD, così come previsto al precedente art. 14, dovrà essere presentata, mediante la relativa modulistica, entro sette giorni antecedenti la scadenza del bando, all'Ufficio Supporto autorità di gestione, Coordinamento leader e rapporti AGEA. Per eventuali trasmissioni successive a tale periodo, l'Amministrazione non garantisce il buon esito della richiesta.

3. Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della domanda, risulti non attivo o restituisca errori di accesso o di gestione, va fatta immediata comunicazione al Responsabile del procedimento (a mezzo PEC), segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata dell'errore/malfunzionamento riscontrato. La Regione, entro sette giorni verifica, con AGEA, la reale esistenza dell'anomalia tecnica e provvede ad attribuire la corretta data di rilascio alla domanda.

4. Tutti i documenti che riguardano il presente avviso sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica Agricoltura e Foreste, CSR Molise 2023-2027.

5. Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise nell'area tematica Agricoltura e Foreste, CSR Molise 2023-2027, un apposito help desk all'interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste (FAQ) da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: faqsvilupporurale@regione.molise.it. Le richieste di FAQ potranno essere inoltrate entro i sette giorni antecedenti la scadenza del bando. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.

7. Il sistema delle riduzioni e delle sanzioni è attuato in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42, e viene aggiornato adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento con successivi provvedimenti.

8. Il presente bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale e amministrativa.

9. Nelle more della definizione dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'AdG regionale, per quanto non specificatamente indicato nel presente Bando in merito all'ammissibilità e ai metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nel cap. 4 del PSP.

ARTICOLO 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali sono oggetto di trattamento da parte della Regione Molise o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da

autorità a ciò legittimate. Il trattamento dei dati personali è affidato al Direttore del Servizio competente, presso il quale è possibile esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e decreto legislativo 196/2003 e s.m.i.).

ARTICOLO 29 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Fermo restando quanto previsto in precedenza, il beneficiario ha l'obbligo di: a) conservare separatamente tutta la documentazione relativa probante la realizzazione delle attività previste nel Piano, per almeno dieci anni dalla erogazione del saldo; b) assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi UE riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.
2. I beneficiari sono altresì tenuti a rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno FEASR, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021. Ai fini di dare visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR, in base all'art. 2 dell'Allegato III Reg. (UE) 2022/129, il beneficiario è pertanto tenuto a: a. indicare, in tutti i materiali di comunicazione utilizzati, che il progetto è finanziato con il fondo FEASR; b. assicurare la promozione del progetto attraverso il sito web o sui siti dei social media ad uso professionale; c. collocare, in un luogo facilmente visibile al pubblico, una targa o un display elettronico che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato e il richiamo al sostegno fornito dall'Unione.
3. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti al progetto della domanda di sostegno finanziata, i beneficiari dovranno riportare e/o far riportare in tutti i documenti di spesa il numero della domanda di sostegno finanziata e l'indicazione "Fondo FEASR – CSR Regione Molise 2023-2027, Intervento SRD03" oltre che il CUP.
4. Il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto esclusivamente con le seguenti modalità: i. bonifico bancario o ricevuta bancaria (RIBA) indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo ecc.) e il CUP; ii. assegno circolare o bancario non trasferibile; iii. carta di credito e/o bancomat; iv. bollettino postale indicando nella causale i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo) e il CUP; v. MAV; vi. F24 a condizione che in sede di rendicontazione sia fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
5. Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente dedicato (L. 136/2010).
6. Non sono ammessi in alcun caso e per alcun importo pagamenti in contanti o tramite carte prepagate.

ARTICOLO 30 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente atto, sono adottate le seguenti definizioni.

1. Piano Strategico della PAC (PSP): strumento unico di attuazione della PAC a livello nazionale che comprende sia il Primo, sia il Secondo pilastro e che include tutti gli interventi ammissibili sul territorio nazionale.
2. Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSP 2023-2027 (CSR): strumento attuativo a livello regionale della strategia nazionale contenuta nel PSP. In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
3. Intervento: strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel PSP, nel CSR e richiamate nel presente bando;
4. Beneficiario: in relazione al presente Intervento si intende l'impresa che riceve l'aiuto;
5. Operazione: ai sensi dell'art. 3, punto 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/2115, un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dal CSR nell'ambito del Piano Strategico della PAC dall'Autorità di Gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della presente sottomisura;
6. Condizioni di ammissibilità: Criteri, impegni ed altri obblighi che devono essere rispettati dagli Enti beneficiari per la concessione del sostegno e il pagamento del contributo pubblico.
7. Domanda di sostegno: la domanda presentata dall'Ente proponente per ottenere la concessione del contributo pubblico e che comprende il progetto di attività da realizzare.
8. Domanda di pagamento: la domanda presentata dall'Ente beneficiario, collegata alla domanda di sostegno, per ottenere il pagamento del contributo pubblico sotto forma di pagamenti intermedi (stati di avanzamento lavori - SAL) o di saldo finale.
9. Fascicolo aziendale: strumento che, all'interno del SIAN, è preposto alla raccolta e alla condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola (D.P.R. 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004).
10. Produzione primaria: si intende la produzione ottenuta dalla coltivazione, dall'allevamento e da connesse attività di trasformazione di prodotti di origine prevalentemente aziendale che, in entrata e in uscita, sono contenuti nell'Allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È esclusa dalla produzione primaria la commercializzazione dei prodotti aziendali e l'eventuale attività di diversificazione quali agriturismo, fattorie sociali e didattiche.
11. Trasformazione di prodotti agricoli: processo tecnologico ed economico che crea un valore aggiunto a un prodotto agricolo consentendone l'utilizzazione in forma e condizioni differenti rispetto a quelle originarie al momento della raccolta: il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

12. Commercializzazione di prodotti agricoli: detenzione o esposizione di un prodotto agricolo, animale o vegetale allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita.
13. Irricevibilità: la domanda di sostegno non può essere presa in esame poiché priva dei requisiti necessari per la partecipazione al bando e, per l'effetto, non può procedersi alla valutazione di ammissibilità.
14. Inammissibilità: la domanda di sostegno è inammissibile quando è priva di uno o più requisiti previsti dal bando per l'accesso al sostegno e, per l'effetto, non può procedersi alla valutazione di merito;
15. Improcedibilità: la domanda di sostegno è improcedibile quando il soggetto richiedente omette – nei termini imposti dal procedimento – il compimento di un atto di impulso del procedimento (come la mancata produzione dei documenti richiesti).
16. AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Molise. Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento; Autorità di Gestione: l'Autorità di gestione del CSR è rappresentata dal Coordinatore dell'Area Seconda della Regione Molise.
17. BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'art. 3, lettera b), e all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera d), e agli artt. 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004.
18. CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
19. SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

ARTICOLO 31 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica

agricola comune; Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Piano Strategico Nazionale per l'attuazione e il coordinamento dei programmi della PAC 2023- 2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, modificato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2026)4735 del 10 luglio 2026 (CCI: 2023IT06AFSP001);

DGR n. 57 dell'8 marzo 2023 “Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione Molise per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione del “Complemento di Programmazione Molise per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027” e ss.mm.ii;

Reg. (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”;

Legge Regionale n. 1 del 18/03/2025 “disposizioni in materia di agricoltura sociale”;

Legge Regionale 22 marzo 2010, n. 9 "Disciplina delle attività agrituristiche", come modificata dalle leggi regionali 9 aprile 2010, n. 12, e 23 maggio 2022, n. 7, e il successivo Regolamento regionale 4 luglio 2011, n. 1, che inquadrano le fattorie didattiche come attività connesse all'agriturismo per la valorizzazione dell'ambiente rurale, dei cicli biologici e dei prodotti agricoli.